

1.1.1.1.1. SM 6.4 - Operazione A) - FA 2A – Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole per lo sviluppo di attività non agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

1.1.1.1.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la concessione di un aiuto destinato al cofinanziamento di investimenti strutturali da parte di aziende agricole, per lo sviluppo delle seguenti attività non agricole:

Azione 1 – Agriturismo

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'agriturismo;

Investimenti nell'azienda agricola volti a qualificare l'offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e la loro permanenza;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio, del patrimonio storico ed architettonico locale.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- sviluppo di attività non agricole nel settore dei servizi sociali;

Investimenti nell'azienda agricola finalizzati alla creazione ed allo sviluppo delle seguenti attività di agricoltura sociale svolte dall'impresa agricola nell'ambito della multifunzionalità aziendale:

- Servizi educativi e didattici** come la costituzione di agri-asili, agri-nidi, centri per l'infanzia e simili, con attività ludiche e di aggregazione che mirano alla scoperta del mondo rurale e dei cicli biologici e produttivi agricoli;
- Servizi sociali e assistenziali** come le attività di riabilitazione, ospitalità e integrazione sociale rivolte ad anziani, soggetti con disabilità, dipendenti da alcol o da stupefacenti, traumatizzati psichici, ex detenuti;
- Servizi socio-sanitari** come le terapie assistite con gli animali, le terapie con prodotti agricoli in produzione nell'azienda, le terapie con medicine naturali o non convenzionali;

Azione 3 – Produzione di energia

- sviluppo di attività non agricole nel settore dell'energia.

Investimenti finalizzati alla creazione e lo sviluppo delle seguenti attività di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzata alla vendita:

- la realizzazione di piccoli impianti per la produzione, accumulo, trasporto e vendita di energia e/o calore con le seguenti caratteristiche: 1) impianti a biogas di potenza massima di 250 kwe, alimentati da sottoprodotti e da biomassa residuale di origine agricola ed agroindustriale; b) impianti a biomassa di potenza massima di 200 kwe alimentati

esclusivamente da biomassa di origine forestale. È ammesso anche il miglioramento degli impianti già esistenti, che possiedono le medesime caratteristiche di cui sopra, con lo scopo di diminuire l'impatto ambientale ed aumentare l'efficienza energetica. La dimensione degli impianti è fissata in relazione alla loro sostenibilità in termini economici e ambientali, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, della grandezza delle imprese agricole e forestali ed alla disponibilità del materiale agricolo e forestale da utilizzare, nel rispetto della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della regione Marche n. 62/13 del 15.01.2013. La suddetta Deliberazione, oltre alla individuazione delle aree nelle quali possono essere installati gli impianti, determina i criteri per la mitigazione degli eventuali impatti derivanti dagli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomassa, nonché i criteri di sostenibilità finalizzati alla valutazione positiva dei progetti;

- b. la costruzione e l'adeguamento di strutture produttive aziendali e acquisto di attrezzature per l'estrazione e la produzione di bioprodotto di origine naturale (c.d. bioraffineria) attraverso processi di "chimica verde" da applicarsi a effluenti di allevamento, sottoprodotti di origine agricola, forestale e agroindustriale;
- c. la costruzione di micro impianti per la produzione di energia eolica, con esclusione degli impianti a terra fissi;
- d. la costruzione di micro impianti geotermoelettrici;
- e. la produzione di energia solare (Fotovoltaica e termica), con installazioni su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- f. piccole reti per la distribuzione dell'energia a servizio delle centrali o dei microimpianti realizzati in attuazione della presente operazione nel limite massimo del 20% della spesa ammissibile del progetto presentato ed alla condizione che tale rete sia di proprietà del beneficiario.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- sviluppo di attività non agricole nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I solo come input.

Investimenti realizzati dall'imprenditore agricolo, anche in area non agricola, finalizzati alla creazione ed allo sviluppo di attività produttive nell'ambito della multifunzionalità aziendale che prevedono la trasformazione e commercializzazione di prodotti Allegato I il cui prodotto finale della lavorazione non è ricompreso nell'Allegato I del Trattato.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.

- sviluppo di attività non agricole nel settore della commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.

Investimenti a favore dell'azienda agricola finalizzati alla creazione di punti vendita extra aziendali nell'ambito della multifunzionalità aziendale.

1.1.1.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso in conto capitale o in conto interessi, nei limiti stabiliti nel successivo paragrafo "Importi e tassi di aiuto" ed è erogato o in unica soluzione a saldo o con successivi stati di avanzamento lavori. In questa misura è prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del comma 4, dell'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

1.1.1.1.3. Collegamenti con altre normative

L'operazione è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 65 “Ammissibilità delle spese”
- Reg. (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 – articolo 9 “Agricoltore in attività”;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.Lgs. 99/2004;
- Legge 96/2006;
- LR 21/2011;
- RR 6/2013;
- Legge 141/2015;
- DGR n. 722 del 24 maggio 2011 Approvazione “Modello di Agrinido di Qualità” della Regione Marche;
- DGR n. 336 del 18 aprile 2016 Approvazione del “Modello del Laboratorio di Longevità Attiva in ambito rurale” della Regione Marche;
- Direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- Legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- DM 4 agosto 2011 “Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell'energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE”;
- DM 5 settembre 2011” Definizione del nuovo regime di incentivi per la cogenerazione ad alto rendimento”;
- DM 6 luglio 2012 “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
- Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni;
- D.Lgs. 228/2001.

- DL 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L. 11/08/2014 n.116 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

- DA 16 febbraio 2005 n. 175 - Piano energetico ambientale regionale;
- D.A. 15 gennaio 2013 n. 62 - Adeguamento al Piano energetico ambientale regionale (DA 16 febbraio 2005 n. 175) alla normativa Burden Sharing ed Individuazione delle aree non idonee alla installazione di impianti a biomassa e a biogas;
- Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
- DM 5 dicembre 2013 “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- DM 13 febbraio 2015 “Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all’articolo 32, comma2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi”.

1.1.1.1.4. Beneficiari

Azione 1 – Agriturismo

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli o associati, come stabilito dall’articolo 11 della Legge Regionale n. 21/2011.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- Imprenditori agricoli ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile singoli ed associati, come stabilito dagli articoli 25 e 26 della Legge Regionale n. 21/2011.

Azione 3 – Produzione di energia

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari (singoli ed associati) rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile e loro coadiuvanti familiari singoli o associati rientranti per dimensione nella definizione di micro e piccola impresa secondo l’allegato I del Reg.to UE 702 del 25.06.2014 ABER, ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input.

- Imprenditori agricoli di cui all' Art. 2135 del Codice Civile singoli o associati

1.1.1.1.5. Costi ammissibili

Le spese sono ammissibili al sostegno se conformi alle norme stabilite dagli articoli n. 65 e 69 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 e dall'articolo n. 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013.

Azione 1 - Agriturismo

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare all'attività agrituristica, (accoglienza in camere e/o unità abitative/somministrazione alimenti e bevande/fattoria didattica/attività ricreative – culturali – complementari etc.), riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 e s.m.i. – articolo 17 L.r. 21/2011);
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili necessari all'attività agrituristica;
- Sistemazioni di aree esterne da destinare a piazzole per la sosta in spazi aperti di tende, roulotte e caravan;
- Realizzazione di percorsi didattici/sportivi/escursionistici/ricreativi all'interno dell'azienda agricola;
- Realizzazione di strutture sportive;
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di arredi ed attrezzature necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività;

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile possono essere quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

Azione 2 – Agricoltura sociale

- Opere edili di recupero dei fabbricati aziendali esistenti da destinare alle attività sopra indicate, riconducibili esclusivamente agli interventi di manutenzione straordinaria – restauro e risanamento conservativo – ristrutturazione edilizia (articolo 6 DPR 380/2001 s.m.i.);
- Acquisto di mezzi e strumentazioni per il trasporto di disabili/anziani/bambini;
- Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico –idrosanitario – elettrico etc.) attraverso l'introduzione di tecnologie innovative volte al risparmio energetico e alla utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili;
- Sistemazioni e messa in sicurezza di percorsi e delle aree esterne interessate al progetto;
- Realizzazione di strutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività (percorso vita – maneggio per ippoterapia etc.);
- Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di dotazioni strumentali (arredi e attrezzature) necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività.

Azione 3 – Produzione di energia

- Costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- Opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- Acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e forniture per la produzione e accumulo di energia fino a copertura del valore di mercato del bene;
- Spese generali collegate alle spese di cui ai due punti precedenti nel limite massimo del 10%. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
- Acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- a. Costruzione o miglioramento di beni immobili strettamente funzionali alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita. Le nuove costruzioni e gli aumenti volumetrici sono consentiti solo per investimenti realizzati in aree classificate urbanisticamente come zona agricola “E”;
- b. Acquisto di impianti e di macchinari nuovi destinati allo svolgimento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 in entrata in prodotti non allegato 1 in uscita;
- c. Spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b): onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (valutazione di sostenibilità finanziaria dell’investimento);
- d. Studi di fattibilità che includono le ricerche e le analisi di mercato, solo se collegate all’investimento.

Le spese generali sono ammesse nel limite del 10% degli investimenti di cui alla lettera a). Per le spese di cui alla lettera d) è posto il limite massimo del 2% degli investimenti di cui alle lettere a) e b), tale limite percentuale è aggiuntivo rispetto ai valori precedentemente indicati. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

1. Riqualficazione e adeguamento funzionale degli immobili utilizzati per la vendita diretta;
2. Realizzazione e/o adeguamento degli impianti tecnologici (termico-idrosanitario-elettrico ecc.) e dei servizi igienico sanitari necessari alla funzionalità del punto vendita;
3. Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai primi 2 punti e nel limite complessivo del 10% degli stessi. Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate;
4. Acquisto di attrezzature, di strumenti e di arredi necessari all’allestimento dei punti vendita per la commercializzazione di prodotti allegato 1.

1.1.1.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno agli investimenti della presente operazione è concesso alle seguenti condizioni:

Azione 1 - Agriturismo

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici, come stabilito dall'articolo 12 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 2 – Agricoltura sociale

- possesso dell'iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori di Agricoltura Sociale, come stabilito dall'articolo 30 della Legge Regionale n. 21/2011 ed accessibile a tutte le aziende agricole che rispondono ai requisiti previsti dalla medesima normativa;
- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 3 – Produzione di energia

- presentazione di un piano di sviluppo aziendale con una relazione tecnico – economico – finanziaria che dimostri la sostenibilità economica e finanziaria del progetto proposto;
 - gli impianti devono assicurare elevati standard prestazionali in termini di ottimizzazione dei consumi e contenimento degli inquinanti: *Positiva interazione con l'ambiente - LCA (1) (Life Cycle Assessment) POSITIVA*;
 - i beneficiari devono dimostrare il possesso per un periodo di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto, degli immobili in cui saranno collocati gli impianti ed eventualmente delle superfici su cui saranno collocate le reti di distribuzione;
 - l'impianto sia dimensionato per produrre energia elettrica e/o termica superiore ai consumi aziendali e conseguentemente almeno parzialmente venduta o ceduta a terzi;
 - non sono ammissibili impianti a biomassa che producono energia elettrica, qualora non sia anche utilizzato almeno il 40% dell'energia termica prodotta;
 - raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
 - gli interventi ricadenti in Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione nazionale e regionale;
-
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.
 - Nel caso di impianti di produzione di energia da biomassa, almeno il 50% della biomassa derivi da produzioni aziendali.

(1) - ("valutazione del ciclo di vita", è una metodologia che valuta un insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita che include le fasi di preproduzione (quindi anche estrazione e produzione dei materiali), produzione, distribuzione, uso (quindi anche riuso e manutenzione), riciclaggio e dismissione finale. La procedura LCA è standardizzata a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e 14044 (International Organization

for Standardization).

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
- la presente azione si applica prevalentemente sulle aree rurali della Regione Marche (aree D, C3, C2 e C1). Alle aree non rurali (aree A) che rappresentano il 15,9% della popolazione può essere destinato al massimo il 10% delle risorse della presente azione.

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

1. raggiungimento di un punteggio minimo di qualità, sulla base dei criteri di selezione;
2. dimensione dei locali non superiore ai 70 mq (120 mq nel caso di forme associate di produttori);
3. la presente azione si applica esclusivamente nei comuni della Regione Marche ricompresi all'interno del cosiddetto "cratere" sismico.
4. possono essere oggetto di vendita solo i prodotti dell'azienda o delle aziende associate

1.1.1.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione delle domande di aiuto relative alla presente operazione avverrà attraverso specifici bandi di accesso, che terranno conto dei seguenti criteri di selezione:

Azione 1 - Agriturismo

- localizzazione dell'intervento (preferenza decrescente per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 e per le aree C2);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile/servizi offerti/produzione energia da fonti rinnovabili/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP).

Azione 2 – Agricoltura sociale

- localizzazione dell'intervento (aree dove si dimostri una carenza dei servizi proposti);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti, definiti in modo specifico per i diversi servizi attivabili;
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP);
- caratteristiche aziendali (es. format azienda agricola per agrinido etc.);
- valutazione economica iniziativa;
- coinvolgimento attori locali/sottoscrizione accordi – convenzioni.

Azione 3 – Produzione di energia

- localizzazione dell'intervento per impianti a biomassa (aree dove si dimostri la disponibilità locale della materia prima non aziendale da utilizzare);
- caratteristiche del richiedente (giovane imprenditore/imprenditore donna);

- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione /risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica in misura superiore al minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che garantiscono una efficienza energetica superiore allo standard minimo necessario per l'ammissibilità;
- progetti che prevedono impianti, abbinati a quello di produzione di energia, per il compostaggio del digestato ed utilizzazione del compost quale ammendante organico del suolo.

Azione 4 – Trasformazione e commercializzazione di prodotti allegato 1 al Trattato solo come input

- localizzazione dell'intervento (preferenza per le aree D e C3 e per le aree protette e Natura 2000 ed in misura minore per le aree C2);
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (edilizia sostenibile/materia prima prodotta prevalentemente dall'azienda agricola richiedente/occupazione);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM - DOP/IGP).

Azione 5 – Realizzazione punti vendita extra-aziendali per la commercializzazione di prodotti allegato 1 e di prodotti allegato I solo come input

- gamma merceologica dei prodotti offerti nel punto vendita;
- requisiti qualitativi degli interventi proposti (occupazione etc.);
- aziende con produzioni di qualità certificata (bio – QM etc.).

1.1.1.1.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Azione 1 (Agriturismo) – Azione 2 (Agricoltura sociale) – Azione 4 (Trasformazione prodotti)) – Azione 5 (Punti vendita extra aziendali)

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, con l'intensità riportata nella tabella 1.

Azione 3 – Produzione di energia

L'aiuto è concesso alle condizioni previste dalla normativa "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per mezzo di regime di aiuto comunicato ai sensi dell'articolo 40, 41 e 46, del Reg UE 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 GBER.

Il tasso d'aiuto previsto è pari:

- al 50% sul costo ammissibile per investimenti in aree montane ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 32 del Reg. (UE) 1305/13;

- al 40% nel restante territorio regionale;

Nel caso in cui gli impianti godano di incentivi pubblici, conto energia o conto termico, valgono le seguenti limitazioni:

- per gli impianti fotovoltaici che percepiscono un incentivo per la produzione di energia, il tasso di aiuto è pari al 20% della spesa ammessa per l'impianto;

per gli impianti a biomassa che percepiscono un incentivo in conto energia elettrica, il tasso di aiuto è pari al 40% della spesa ammessa per l'impianto.

Gli impianti a biomassa che godono dei benefici del conto termico sono esclusi dai contributi del PSR.

Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario	Tipologie di investimento		
	Investimenti immobili e spese generali per l'intero investimento	Investimenti immobili realizzati con tecniche di edilizia sostenibile	Arredi ed attrezzature/dotazioni
Agricoltori nelle zone montane di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. (UE) 1305/13	45%*	50%*	30%*
Agricoltori in altre zone	35%*	40%*	30%*

* L'intensità di aiuto del contributo concesso viene incrementata del 10% per gli interventi ricadenti nelle aree del cratere sismico effettuati da aziende del cratere.

Tab.1 - Criteri di differenziazione per area e tipologia di beneficiario

1.1.1.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

1.1.1.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di gestione, mediante analisi degli esiti degli Audit comunitari e nazionali messi a disposizione dall'OP e dal MIPAAF e mediante adesione al metodo del VCM, così come descritto al capitolo 18, ha sottoposto ad analisi le principali cause d'errore delle singole misure. L'azione prioritaria per la riduzione del rischio d'errore insito nella gestione degli aiuti è individuata nella diffusione puntuale delle regole di attuazione della misura e anche nell'aggiornamento degli addetti incaricati della gestione degli aiuti.

I rischi specifici per la sotto-misura sono R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ).

In particolare, l'attuazione dell'intervento presenta i seguenti rischi:

- Rischi di sovrapposizione dell'aiuto con altre fonti di finanziamento;
- Rischio che i beneficiari possano presentare domande di aiuto, per interventi complementari a quelli ricadenti in area cratere finanziati dal PSR, anche sui fondi per la ricostruzione post-terremoto (doppio finanziamento);
- Rischio di non rispetto delle regole in materia di cumulo (rispetto importi e aliquote di sostegno di cui al par.8.1)
- Rischi connessi alla controllabilità dei requisiti di ammissibilità e di priorità dei beneficiari;
- Rischi connessi alle tipologie di investimento e alle voci di spesa oggetto di contributo;
- Rischi connessi agli impegni nelle fasi post – pagamento.
- Rischi connessi all'iscrizione delle Imprese al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
- Rischi connessi al non rispetto del mantenimento di destinazione d'uso (art. 71 R 1303/2013).

1.1.1.1.9.2. Misure di attenuazione

L'Autorità di gestione intende specificare con i propri provvedimenti di attuazione (bandi e manuali delle procedure) gli elementi di dettaglio che saranno oggetto delle verifiche (controlli amministrativi e in loco), con riferimento a requisiti di ammissibilità, impegni e obblighi ulteriori. I medesimi bandi e manuali devono specificare tempi e strumenti (ad es. documenti e database) per l'esecuzione dei controlli da eseguire. Ai provvedimenti di attuazione della misura sopra detti viene data pubblicità per il tramite dei siti istituzionali dell'Autorità di gestione oppure con azioni di comunicazione apposite, rivolte ai soggetti portatori di interesse e in particolare a quelli cui è affidata in convenzione l'esecuzione di specifiche fasi delle procedure.

Oltre alle azioni di mitigazione riportate a livello di misura con riferimento ai rischi specifici del tipo R1 (Procedure di acquisto da parte di privati), R2 (Ragionevolezza dei costi), R3 (Sistema dei controlli amministrativi e in situ), al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede in particolare di:

- Verificare dei criteri di selezione calcolati, dichiarati e posseduti;
- verificare, mediante consultazione delle banche dati esistenti, che non ci siano sovrapposizioni o duplicazione dell'aiuto con altri finanziamenti erogati per le medesime finalità;
- verificare che lo stesso elemento di costo non venga imputato a più fondi per gli interventi ricadenti nel cratere sismico e di verificare che l'eventuale cumulo di aiuto per uno stesso investimento non determini un superamento dei massimali di importi e aliquote di sostegno tramite la verifica incrociata tra data base e sistemi informativi;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, le tipologie di attività finanziabili, nonché tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità, rendendoli facilmente identificabili sia dai beneficiari che dagli uffici preposti alle attività di controllo;
- dettagliare in modo chiaro nei bandi, gli impegni a carico del beneficiario che vanno oltre la fase di pagamento e le relative modalità di controllo;
- verificare l'iscrizione tramite consultazione del sito informatico della (C.C.I.A.A.).
- utilizzare per le attività di controllo interconnessioni tra le banche dati accessibili appartenenti alle pubbliche amministrazioni (nell'impossibilità di attivare tali connessioni si garantirà il controllo diretto di quanto dichiarato ai sensi del DPR n. 445/2000, come modificato dalla L. n. 15/2003 e dell'articolo 15 c. 1 della L. n. 183/2011.);

- verifica del rispetto degli impegni, incluso il mantenimento di destinazione d'uso (art 71 R 1303/2013).

1.1.1.1.1.9.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato a livello di misura

1.1.1.1.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

1.1.1.1.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il piano di Sviluppo Aziendale dovrà evidenziare almeno:

- la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- il progetto imprenditoriale, tale da evidenziare una realistica analisi delle prospettive produttive e di mercato dell'attività;

- il dettaglio degli interventi che potrebbero contribuire al raggiungimento di una sostenibilità economica e ambientale, quali investimenti, formazione/consulenza.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Vedi dettaglio di quanto specificato a livello di misura

